

La Tariffa di Igiene Ambientale

Regolamento del
Comune di CODROIPO
per l'applicazione della
Tariffa per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani

PRESENTAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi.....
- Art. 2 Oggetto del regolamento.....
- Art. 3 Istituzione della Tariffa.....

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 4 Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.....
- Art. 5 Piano finanziario e relazione di accompagnamento.....
- Art. 6 Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa.....
- Art. 7 Obbligazione Tariffaria.....
- Art. 8 Determinazione della Tariffa.....
- Art. 9 Categorie d'utenza e loro classificazione.....

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 10 Soggetti passivi.....
- Art. 11 Locali e aree oggetto della Tariffa.....
- Art. 12 Superficie utile.....
- Art. 13 Esclusione oggettiva dalla Tariffa.....
- Art. 14 Agevolazioni e riduzioni Tariffarie.....
- Art. 15 Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento ad A & T 2000, da parte del Comune.....
- Art. 16 Tariffa giornaliera.....
- Art. 17 Manifestazioni ed eventi.....

CAPO IV – DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 18 Dichiarazioni.....
- Art. 18 bis Sanzioni
- Art. 19 Attività di controllo.....
- Art. 20 Riscossione.....
- Art. 20 bis Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 21 Ravvedimento.....
- Art. 22 Contenzioso.....
- Art. 23 Autotutela.....
- Art. 24 Referente.....
- Art. 25 Tutela dei dati personali.....

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Norme transitorie e disposizioni finali.....
- Art. 27 Entrata in vigore e norme di rinvio.....

PRESENTAZIONE

La Tariffa di igiene ambientale viene applicata nel Comune di Codroipo dal 01/01/2003.

I valori della Tariffa sono definiti per ciascun anno, con deliberazione della Giunta Comunale e hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio.

La gestione della Tariffa è stata affidata dall'Amministrazione Comunale ad A & T 2000 S.p.A.

Il presente regolamento contiene tutte le modalità di applicazione della Tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e vuole rappresentare lo strumento di coordinamento nel nuovo rapporto che si instaurerà tra il cittadino-utente e il gestore del servizio stesso.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 -Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 - Art. 49
 - ai commi 1 e 2, così come modificati dall'art. 33 della Legge 488/99 prevede la soppressione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU) e la contestuale istituzione di una Tariffa;
 - al comma 16 consente di avviare a titolo sperimentale la Tariffa;
 - ai commi 9 e 13, definisce che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto della Convenzione e del relativo Disciplinare.

- Legge n° 448 del 23 dicembre 1998 - Art. 31
 - al comma 7 prevede che i Comuni possano determinare in via sperimentale, dal 1 gennaio 1999, il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso l'applicazione della Tariffa e che i Regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle Finanze.

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

- Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 - Art. 115
 - in base alla quale è stato trasformato, in data 06 settembre 2004, il Consorzio A & T 2000 – Servizi Comunali Associati in A & T 2000 S.p.A. della quale il Comune di CODROIPO è socio.

- Delibera di Consiglio n° 13 del 14/02/2003 con la quale il Comune di CODROIPO ha affidato con decorrere dal 01.01.2003 a A & T 2000 S.p.A. (allora A&T2000 – Servizi Comunali Associati – consorzio per la tutela dell'ambiente e e del territorio) l'applicazione e la riscossione della Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

- Delibera di Consiglio n° 13 del 14/02/2003 con la quale il Comune di CODROIPO ha istituito la Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2003.

- Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 – Art. 195
 - al comma 2 lett. e) prevede, per i rifiuti assimilati, l'applicazione di una tariffa commisurata alle quantità di rifiuto conferite al servizio pubblico di igiene ambientale; tale tariffa dovrà essere costituita da una parte fissa e una variabile e dovrà tener conto della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che le producono;
 - al medesimo punto, specifica le superfici e le aree, riferite a particolari realtà economiche, che in ogni caso non possono produrre rifiuti assimilati agli urbani.

- Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 – Art. 238
 - al comma 1 stabilisce la soppressione della Tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo stesso, salvo quanto previsto dal comma 11;
 - al comma 6 prevede l'emanazione di apposito regolamento ministeriale per la definizione dei criteri generali sulla base dei quali verranno definiti i componenti di costo e la determinazione della Tariffa; tale regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto in argomento;

- al comma 11 conferma l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all'emanazione del regolamento di cui sopra e sino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della Tariffa.
- Legge 296 del 27/12/2006 – Art. 1
- al comma 184 conferma l'applicazione, anche per il 2007, del medesimo regime di prelievo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'esercizio precedente.
- Finanziaria 2008 – Art. 1 al comma 166 che estende quanto indicato al punto precedente anche per l'anno 2008.

I sopraccitati riferimenti normativi costituiscono parte integrante ed essenziale del presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento determina, sulla base del D.p.r. 158/1999, i criteri di applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e, relativamente alle utenze economiche, all'art. 195 del medesimo D. Lgs. 152/2006; regola altresì i rapporti tra l'utente fruitore del servizio e il soggetto gestore.
- 2) Nello specifico, individua le categorie di utenza suddivise tra utenze domestiche e utenze economiche, determina i locali e le aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, disciplina condizioni, modalità e obblighi connessi all'applicazione e riscossione della Tariffa nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate.

Art. 3 - Istituzione della Tariffa

- 1) È istituita la Tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
- 2) In linea generale, la Tariffa viene disciplinata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 3) La Tariffa viene fissata per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore e in osservanza ai parametri indicati dal D.p.r. 158/1999 con l'introduzione di una componente variabile, su base volumetrica, per le utenze economiche.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 4 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

- 1) A & T 2000 provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un'efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall'amministrazione comunale.
- 2) Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal sopraccitato regolamento tecnico di cui al comma 1.

- 3) Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materiali e, in subordine, di energia e alla commisurazione delle frazioni di rifiuti urbani, anche assimilati, sulla base dei quali viene determinata la parte variabile della Tariffa (TV).
- 4) Qualora il servizio non sia ancora organizzato in modo da determinare la quantità dei rifiuti conferiti puntualmente dai singoli utenti, la parte variabile della Tariffa (TV) viene assegnata tramite parametri presuntivi e volumetrici.
- 5) Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti viene coperto integralmente dall'applicazione della Tariffa nei confronti degli utenti finali.

Art. 5 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento

- 1) L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e della tariffa e, conseguentemente, la determinazione della stessa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. Il costo complessivo del servizio è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili. Va tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso d'inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e d'esercizio.
- 2) Nel piano finanziario potrà trovare allocazione altresì la previsione di idoneo fondo di accantonamento al quale attingere, per garantire la copertura integrale dei costi senza ricorrere alla rideterminazione delle tariffe, nel caso si verificassero scostamenti negativi dovuti sia a minor accertato sia a maggiori costi di gestione rispetto alla previsione iniziale. Il fondo dovrà essere utilizzato solo a scomputo di oneri incidenti sulla tariffa. La costituzione dello stesso dovrà essere prioritariamente finanziata con gli eventuali avanzi della gestione precedente e non potrà comunque essere superiore al 2% del totale imponibile riportato nel prospetto economico.
- 3) La redazione del piano finanziario avviene ad opera di A & T 2000 S.p.A. secondo le forme e i contenuti indicati nel D.p.r. 158/1999.
- 4) Il piano finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali dev'essere commisurata la Tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti nonché, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
- 5) Sulla base del piano finanziario e della relazione di accompagnamento, l'Amministrazione Comunale provvede alla definizione delle scelte di politica Tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione e delle agevolazioni e delle riduzioni Tariffarie.
- 6) Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 6 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa

- 1) La Tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra Comune e A & T 2000 S.p.A..
- 2) La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 7 - Obbligazione Tariffaria

- 1) La Tariffa è commisurata ad anno solare e/o a frazione di esso cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o detentore o conduttore dei locali e aree scoperte.
- 2) L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e aree e persiste sino alla cessazione dell'occupazione o detenzione degli stessi purchè regolarmente dichiarata ai sensi dell'art. 18.
- 3) L'utente ha l'obbligo di dichiarare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
- 4) La dichiarazione di inizio dell'occupazione dovrà pervenire ad A & T 2000 entro i 60 giorni successivi alla data di inizio, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati da parte di A & T 2000. Nel caso in cui detta dichiarazione dovesse pervenire in ritardo sarà applicata la sanzione di cui all'art. 18 bis.
- 5) Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere dichiarate entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
- 6) Per le sole variazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'Anagrafe Comunale ad A & T 2000, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.
- 7) Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 18 comma 6, decorreranno dal giorno dell'intervenuta variazione se la dichiarazione perviene entro il termine di cui al comma 5. In caso di dichiarazione pervenuta oltre il predetto termine gli effetti della variazione decorreranno:
 - dal primo giorno successivo alla data di ricevimento della dichiarazione di variazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza.
- 8) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno successivo dell'avvenuta cessazione se la dichiarazione perviene ad A & T 2000 entro i successivi 60 giorni dall'evento. Nel caso in cui detta dichiarazione dovesse pervenire in ritardo sarà applicata la sanzione di cui all'art. 18 bis. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni il diritto al rimborso di quota parte della Tariffa decorre dal giorno successivo alla data di avvenuta dichiarazione tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.
- 9) L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
- 10) Alla cessazione dell'utenza, vi è l'obbligo di restituzione dei contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito da A & T 2000 presso il quale sia attivo il medesimo modello di raccolta. Nel caso di mancata restituzione verrà applicata la sanzione prevista all'art. 18 bis.

Art. 8 - Determinazione della Tariffa

- 1) I valori della Tariffa, per singola categoria, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché dei costi di gestione della tariffa.
- 3) La Tariffa è composta da:
 - a) parte fissa, determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti;
 - b) parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione.
- 4) I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della tariffa, sia per le utenze domestiche sia per le utenze economiche, sono calcolati da A & T 2000 sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato previsti dal D.P.R. 158/1999.
- 4 bis) Al fine di dare attuazione a quanto indicato all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, in considerazione del modello di raccolta porta a porta integrale, per il calcolo delle tariffe delle utenze economiche, viene inserita una componente variabile "puntuale" (€/lt.). Detta componente viene determinata in funzione del costo di smaltimento della frazione secca in base al diverso volume delle attrezzature (sacchetti e contenitori) assegnate a ogni singola utenza.
- 5) Per i servizi porta a porta straordinari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 17, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza e attivati su richiesta dell'utenza stessa, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio quale eccezione al servizio generale e come tale coperto dalla tariffa di cui ai commi precedenti.
- 6) La tariffa per i servizi di cui al comma precedente, sarà parte integrante della mappa tariffaria di cui al comma 1).

Art. 9 - Categorie d'utenza e loro classificazione

- 1) La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica ed economica.
- 2) Sono classificate tra le utenze domestiche:
 - a) le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune. Per tali nuclei familiari, il numero dei componenti o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche comunicate mensilmente al Gestore dai competenti uffici comunali; nel caso di persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente al nucleo residente con permanenza superiore a 6 mesi, il soggetto obbligato di cui all'art. 10 deve presentare idonea dichiarazione.
 - b) le abitazioni "a disposizione" occupate da nuclei familiari che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica nonché le abitazioni secondarie di soggetti

residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE oppure domiciliati in altra località per lavoro, studio o altri motivi.

- 3) La classificazione in categorie delle attività economiche è quella prevista nella tabella allegata al presente disciplinare che recepisce quanto previsto dal D.p.r. 158/1999.
- 4) Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e conseguentemente della potenzialità di produzione di rifiuti.
- 5) La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dagli organi competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'ordine di appartenenza nel caso di attività professionale. . In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. **La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte, risultante dalle planimetrie presentate, comporta una diversa commisurazione con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da essa esercitata.**
- 6) **Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 14 del 04/02/2011**

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 10 - Soggetti passivi

- 1) La Tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 6 del presente regolamento. L'obbligazione per la denuncia ed il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto occupante o detentore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
- 2) Per le abitazioni a disposizione i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale, del proprietario dell'immobile anche se posta in altro Comune.
- 3) Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di dichiarazione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciuti, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono, ovvero il proprietario delle aree scoperte.
- 4) Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. La Tariffa per tali parti è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come utente in capo al quale ricadono gli adempimenti di cui all'art. 7.
- 5) Per il condominio dove e' previsto l'Amministratore, attraverso apposito convenzione stipulata con A & T 2000 dei servizi extra a disposizione delle grandi utenze, l'avviso bonario sarà intestato all'Amministratore.

- 6) Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della presentazione della dichiarazione e del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.
- 7) Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della presentazione della dichiarazione ed al versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
- 8) Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
- 9) In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e comunque per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di denuncia e di corresponsione della Tariffa rimane in capo al detentore dell'alloggio.
- 10) Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 11 - Locali e aree oggetto della Tariffa

- 1) Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa tutti i locali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) Si considerano come aree scoperte quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali ad esempio sala da ballo e cinema all'aperto, magazzini di materiali o prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
- 3) La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) L'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete viene considerato sufficiente per la presunzione dell'occupazione/condizione dei locali.

Art. 12 - Superficie utile

- 1) La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è misurata per i locali al netto dei muri interni ed esterni (superficie netta di pavimento) e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2) La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.
- 3) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- 4) Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione abitativa censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/98.

- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 5 bis) Per le attività commerciali con superficie dedicata alla vendita superiore a mq. 750 viene assoggettata a tariffa la sola superficie dei locali adibiti a uffici, mense, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime realtà con superficie dedicata alla vendita inferiore a mq. 750 la tariffa viene applicata sulla superficie complessiva **riguardo alla destinazione d'uso dei locali.**
- 5 ter) Per le attività di produzione la superficie assoggettata a tariffa è commisurata ai soli locali destinati a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico **riguardo alla destinazione d'uso dei locali.**
- 6) Nella determinazione della superficie soggetta alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, alla gestione dei quali, unitamente a tutti i rifiuti non assimilati sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto dovrà essere fornita opportuna documentazione (Es.: fatture, formulari, ecc.) .
- 6 bis) Per le attività artigianali e di riparazione di beni personali e per la casa, con superficie complessiva superiore a mq. 150 la tariffa viene applicata ai soli locali adibiti a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime attività con superficie complessiva inferiore a mq. 150 la tariffa viene applicata sull'intera superficie a disposizione **riguardo alla destinazione d'uso dei locali..**
- 7) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfetario applicando le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

Tipo Attività	%
Ambulatori medici e dentisti, radiologici e analisi	65
Lavanderie e tintorie non industriali,	75
Officine meccaniche per riparazione veicoli	55
Elettrauto e gommisti	60
Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	55
Tappezzerie, laboratori sartoriali	50
Tipografie, laboratori incisioni	65
Caseifici e cantine vinicole	30

Resta inteso che si applicherà il criterio di analogia per le attività, comunque generatrici di produzione promiscua di rifiuti, non esplicitamente disciplinate.

8) Per i locali e le superfici scoperte occupate da associazioni senza finalità di lucro si applicherà la tariffa commisurata alle giornate di effettivo utilizzo su base annua **riguardo alla destinazione d'uso dei locali**. L'effettivo utilizzo dovrà essere certificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 dal legale rappresentante o suo delegato al momento della richiesta di attivazione del servizio e comunque ad ogni variazione di utilizzo. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a euro 15,00 per anno.

Art. 13 - Esclusione oggettiva dalla Tariffa

1) Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

2) Sono pertanto esclusi:

- I locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento e altro motivo documentato;

- I locali non agibili, inabitabili o aventi altezza massima non superiore a mt. 2,00;

- I locali adibiti ad attività di produzione compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti;

- Le aree e superfici non chiuse, destinate ad altane, balconi, terrazze, cortili e aree scoperte pertinenziali o accessorie delle unità immobiliari domestiche;

- Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituti di cura. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata.

- Le aree relative a utenze economiche e adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;

- Le centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;

- I locali e le aree degli impianti sportivi riservate, di norma, al solo esercizio di attività agonistico-sportiva;

- I centri commerciali aventi una superficie complessiva superiori a mq. 15.000;

- I locali e le aree di quartieri fieristici aventi rilevanza regionale;

- I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;

- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;

- I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:

- a) concessione, autorizzazione o comunicazione comunale;
- b) dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
- c) dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in impianti autorizzati.

L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro. La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori. Non è prevista l'applicazione dell'esenzione anche per i periodi riguardanti l'anno solare precedente alla presentazione della domanda di esenzione;

- I locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;

- I locali e luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono.

Art. 14 - Agevolazioni e riduzioni Tariffarie

1) La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.

2) Vengono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso il ristorno, nella formulazione del Piano Finanziario, dei contributi CONAI e dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi e loro commercializzazione.

3) Le utenze domestiche (escluse le utenze condominiali) che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, sia con cumulo all'aperto sia con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare di una riduzione pari al 10 % sulla parte variabile della tariffa.

4) Le riduzioni sopra indicate avranno decorrenza dal giorno di ricevimento della dichiarazione di avvio della pratica di compostaggio. Nel caso risultasse, dai successivi sopralluoghi, il mancato rispetto delle condizioni, verrà ripristinata la Tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione.

5) Per le unità abitative sfitte o comunque a disposizione, così come individuate all'art. 9 comma 2 punto b), viene applicata la Tariffa corrispondente all'utenza domestica composta da nr. 1 occupante. La stessa inoltre, beneficerà di una riduzione nella parte variabile della Tariffa pari al 30%.

6) Per le unità abitative occupate il cui nucleo familiare comprenda un soggetto stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della Tariffa non verrà conteggiata la persona ricoverata; lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro Comune per motivi di servizio militare/civile, di lavoro o di studio. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione o del presidio militare o del datore di lavoro o dell'Istituto/Università; in quest'ultimo caso è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare autocertificazione rilasciata dall'interessato. La richiesta deve essere rinnovata annualmente, ad eccezione dei ricoveri in case di riposo, quando questi si protraggano per periodi eccedenti l'anno di riferimento e sino al permanere della situazione di ricovero.

7) Per le unità abitative occupate da persone sole, ultrasessantacinquenni, il cui reddito complessivo non superi il limite dell'importo I.S.E.E. previsto per l'esenzione dal pagamento delle prestazioni socio-assistenziali, stabilito con delibera della Giunta Municipale, si applica una riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa.

8) Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applicherà la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua. Per le attività di agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla Tariffa variabile, relativa all'attività di ristorazione una riduzione del 30%.

9) Per le superfici scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno viene applicata la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.

10) Per ogni utenza non domestica che, per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero (codice C.E.R. 150101 carta cartone – 150102 plastica – 150103 legno – 150107 vetro), si avvalga di soggetti terzi o di A & T 2000 S.p.A. tramite apposita convenzione, si determinerà una riduzione della parte variabile della Tariffa, per un importo pari al costo che si sarebbe sostenuto per l'erogazione del servizio con le modalità previste nel contratto di servizio tra A & T 2000 S.p.A. e il Comune. Tale riduzione non potrà comunque superare il 60% della parte variabile della Tariffa di riferimento. Ovviamente, i rifiuti avviati al recupero devono riguardare rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali regolarmente assoggettati alla parte variabile della Tariffa. L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

11) Non comportano riduzioni della Tariffa il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e A & T 2000 S.p.A..

12) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

13) Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

14) Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo nei commi 3,5,6,7 e 8 è necessario presentare ad A & T 2000 S.p.A. apposita dichiarazione su modelli predisposti dalla stessa; per l'agevolazione di cui al comma 10 l'utenza economica dovrà presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari).

Art. 15 - Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento ad A & T 2000, da parte del Comune

1) Il pagamento della Tariffa a A & T 2000 S.p.A., da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:

a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune in via continuativa e beneficiari di contributo straordinario;

b) per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali;

c) per i locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto dall'art.33/bis della L. 31/2008;

2) L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune entro 60 gg dall'instaurarsi del presupposto legittimante la richiesta. Il Comune, nel caso di accoglimento della stessa, comunicherà tempestivamente ad A & T 2000 tutte le informazioni utili al calcolo della Tariffa e alla successiva bollettazione nei confronti del Comune di Codroipo il quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel proprio bilancio.

Art. 16 - Tariffa giornaliera

1) Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, se attivato, è dovuta una Tariffa giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. La Tariffa giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.

2) La Tariffa giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/150 della Tariffa determinata sulla base del D.P.R. 158/1999, tenendo conto del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a € 15,00 ad evento.

3) Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla Tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della Tariffa annuale.

4) Il Comune invia periodicamente ad A&T 2000 S.p.A. le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, rilevanti per l'applicazione della tariffa, affinché la stessa provveda all'emissione di regolare avviso bonario.

Art. 17 - Manifestazioni ed eventi

1) Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero della manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e A & T 2000 e la Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2) La Tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore sulla base del prezzario di cui all'art. 8 comma 6.

3) In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai comma precedenti.

4) Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.

CAPO IV – DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE

Art. 18 - Dichiarazioni

1) I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di dichiarare ad A & T 2000 l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 gg successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di apposite dichiarazioni predisposti dal gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

2) Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia delle planimetrie dei locali e/o aree scoperte e, nel caso di utenze economiche, anche la visura camerale.

3) La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata presso lo sportello di A & T 2000 da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta.

4) La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R. e fax. In caso di trasmissione a mezzo posta con R.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.

5) Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa sono obbligati a dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata dichiarazione, A & T 2000 inserirà d'ufficio il contratto con il nominativo del nuovo capo famiglia, desunto dall'anagrafe comunale.

5 bis) La dichiarazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangono invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

6) Le dichiarazioni di cui all'art. 14 commi 6 e 7 e la documentazione prevista al comma 10 del medesimo articolo dovranno pervenire ad A & T 2000 entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.

7) È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere ad A & T 2000, con cadenza mensile, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:

- variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute A & T 2000 S.p.A. provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e o delle volture a nome di un coabitante;

- rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;

- rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche complete dell'indicazione della superficie autorizzata e del tipo di attività svolta;

- rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità.

- rilascio di comunicazioni di cessione di fabbricato;

8) L'Ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione della residenza, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione anche ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale.

9) Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra A & T 2000 S.p.A. e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative.

Art. 18 Bis - Sanzioni

- 1) Chiunque ometta o renda infedelmente la dichiarazione, o comunque non assolve a tutti gli obblighi di dichiarazione previsti dal presente regolamento, compreso il rispetto del termine di cui all'art. 18 comma 1, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di cinquanta euro ad un massimo di cinquecento euro, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2003 n. 4.
- 2) In caso di mancata restituzione dei contenitori in occasione di cessazione dell'utenza verrà applicata una sanzione amministrativa pari a € 50,00.
- 3) In caso di mancata restituzione dei contenitori da parte dell'utenza economica verrà applicata una sanzione amministrativa commisurata al valore a nuovo dell'attrezzatura fornita e non resa con un massimo di euro 500,00.
- 4) Per eventuali altre violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2003 n. 4 da un minimo di euro cinquanta ad un massimo di euro cinquecento;
- 5) Nel caso in cui il soggetto gestore rilevi una inosservanza degli obblighi del presente articolo, la comunica al Comune, che provvederà alla eventuale irrogazione della sanzione con le modalità e le procedure stabilite dal D.P.R. 472/1997.

Art. 19 - Attività di controllo

- 1) Il soggetto gestore controlla il puntuale assolvimento della tariffa, provvedendo ad accertarla e riscuoterla con tutti gli arretrati, gli interessi e le sanzioni dovuti da chi non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti.
- 2) Il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati.
- 3) Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
- 4) I controlli possono essere effettuati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa.
- 5) Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico.
- 6) In caso di riscontro di omessa dichiarazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della dichiarazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
- 7) Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della

comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione dell'avviso bonario in base agli elementi indicati nella comunicazione.

8) In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta dichiarazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di:

- rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- riservarsi la facoltà di effettuare verifiche dirette delle superfici con visione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, da parte di personale preposto e autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento;

- utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previa accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

- richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

9) In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

10) A & T 2000, in sede di controllo, può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tariffa utilizzando dati rilevati direttamente presso l'anagrafe comunale, banche dati tenute da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti. In caso di situazioni particolari e anomale che determinino sperequazioni tra tariffa e rifiuti prodotti, il Comune potrà proporre correttivi concordati con l'ente Gestore.

Art. 20 - Riscossione

1) A & T 2000 S.p.A. provvederà alla applicazione ed alla riscossione della Tariffa unitamente al tributo provinciale.

2) La tariffa è riscossa attraverso uno o più avvisi bonari, la cui frequenza sarà stabilita da A&T2000, che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura, e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.

3) Le forme, la frequenza e la modalità di pagamento degli avvisi bonari saranno stabilite da A & T 2000 S.p.A in accordo con il Comune.

4) Il pagamento della tariffa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento vale sia per la riscossione bonaria che per quella derivante da titolo impositivo (accertamento).

5) Il pagamento degli avvisi bonari in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita nei seguenti casi:

- avvisi emessi per periodi superiori al semestre per cause imputabili a A & T 2000; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;

- avvisi dilazionati su richiesta dell'utente nei seguenti casi:

- temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà di A & T 2000, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili;

- importo totale dell'avviso bonario superiore a € 2.000,00; in questo caso il debito potrà essere dilazionato in un numero massimo di 2 rate mensili.

- 6) I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite da A & T 2000, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di accertamento di cui all'art 20 bis.
- 7) E' facoltà di A & T 2000 non procedere alla riscossione della Tariffa per importi esigui e comunque inferiori ad euro 3,00.

Art. 20 Bis - Accertamento e riscossione coattiva

- 1) In caso di mancato pagamento dell'avviso bonario di cui al precedente articolo 20, si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di spedizione dell'atto.
- 2) In caso di omesso o parziale pagamento del suddetto atto di accertamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura pari al saggio legale e della sanzione del 30% dell'importo dovuto.
- 3) L'avviso di accertamento di cui al precedente comma 2 deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.
- 4) La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui al precedente comma 2 avviene mediante notifica di cartella di pagamento entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo

Art. 21 - Ravvedimento

- 1) Ferma restando l'applicazione dell'articolo 13, D. Lgs. n. 472/'97, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare gli omessi o parziali pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'avviso di accertamento per omesso, ritardato o parziale pagamento.

Art. 22 - Contenzioso

- 1) Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative all'applicazione della tariffa, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.Lgs. 546/1992.
- 2) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 546/1992 la rappresentanza in giudizio viene delegata dal Comune ad A&T2000.

Art. 23 - Autotutela

- 1) Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente gli atti illegittimi o infondati in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2-quater del D.L. 564/1994 e del regolamento delle entrate tributarie Comunali.

Art. 24 - Referente

Il Comune di Codroipo identifica nel responsabile dell'Ufficio Tributi il referente al quale l'ente gestore del servizio si rivolgerà per qualsiasi necessità inerente la gestione della tariffa e per l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 25 - Tutela dei dati personali

- 1) L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
- 2) Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs.196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore della Tariffa.
- 3) Il comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi.
- 4) La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs.196/2003.
- 5) Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
- 6) Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 non è obbligatorio, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.196/2003, nei seguenti casi:
 - se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ferme restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità
 - in adempimento di un obbligo previsto da una Legge da un Regolamento o dalla normativa comunitaria.
- 7) I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme transitorie e disposizioni finali

- 1) A & T 2000 si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della quota variabile basata sulla produzione diretta.
- 2) A & T 2000 si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione delle raccolte differenziate, per utenze o per ambiti territoriali omogenei, con particolare riferimento al conferimento da raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti.
- 3) A & T 2000 si impegna a costituire un fondo da utilizzarsi per un'impostazione tariffaria che garantisca la previsione di agevolazioni a favore delle utenze sulla base di parametri reddituali e territoriali in linea con il dettato di cui all'art.238 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 27 - Entrata in vigore e norme di rinvio

- 1) Le disposizioni del presente disciplinare hanno effetto dal 1° gennaio 2010.

2) Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti.

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 19/02/2010.

Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 04/02/2011.